



Ordinanza n. 2024/0000021 del 01/03/2024

OGGETTO:

MISURE EMERGENZIALI PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PRIVATI NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Visto:

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;

Premesso:

- che in data 26/07/2012 il Comune di Bologna unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l'Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;
- che il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, approvato dal Consiglio della Regione Emilia - Romagna con prog. n. 2314 del 21/12/2016, ed approvato con delibera n. 115 del 11/04/2017 dell'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- che il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" del 9/6/2017 firmato dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;

Preso atto dei comma 2 e 3 del decreto n. 181 del 25/09/2020 del Presidente della Regione Emilia - Romagna che prevedono, a seguito di una decisione condivisa con Lombardia, Piemonte e Veneto, che l'adozione dei provvedimenti di limitazione della circolazione, previsti per la lotta allo smog nella stagione invernale 2020/2021, siano attuati in due passaggi diversi e, nello specifico, il blocco dei diesel euro 4 sia vigente a partire dall'11 gennaio 2021;

Considerato che il "Pair 2020", all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4, ed il "Nuovo accordo di programma", all'allegato 1, pongono in capo al Comune di Calderara di Reno l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo invernale dall'1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Preso atto delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui dei valori limiti del particolato PM10 e del biossido di azoto (NO2);

Visto il del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", art. 5 - 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 2 del 08/01/2021;

Preso atto inoltre della Delibera Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 che prolunga di un mese, fino al 30 aprile, le misure strutturali ed emergenziali ed inoltre aumenta il numero di domeniche ecologiche e modifica il meccanismo per l'adozione delle misure di allarme smog;

Preso atto la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";

Dato atto che l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2 del 08/01/2021 stabilisce che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 01 ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, prorogate al 11 gennaio 2021 dal proprio Decreto n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria; che il Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

Preso atto delle delibere della Giunta Regione Emilia – Romagna n. 33 del 13 Gennaio 2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria"; n. 189 del 15 Febbraio 2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria", n. 2130 del 13/12/2021 "Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). e la delibera della giunta Regionale n.745 del 16 Maggio 2022 in merito all'adesione al progetto Move-In;

Preso atto altresì che il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, ed entrato in vigore il 06/02/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

Vista inoltre l'Ordinanza n. 127 del 30/12/2022 con la quale il comune ha stabilito di:

- consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione, adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del 5/12/2022;
- non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall'ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria;

Considerato che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO2 (40 microgrammi/m³), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;

- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l'art. 157 c. 2 7 e 8 del Codice della Strada che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità ad integrazione della precedente ordinanza n. 95 del 30/09/2023:

A) sulle aree dei centri abitati di Calderara di Reno, Longara e Lippo - San Vitale come individuate sulla allegata planimetria, dal **01/03/2024 al 31/03/2024 compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì:**

divieto di circolazione dinamica per tutti i seguenti veicoli a motore:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso**

B) sulle aree dei centri abitati di Calderara di Reno, Longara e Lippo - San Vitale come individuate sulla allegata planimetria,

- **nelle giornate di domenica: 3-10-17-24 Marzo 2024**

divieto di circolazione dinamica per tutti i seguenti veicoli a motore:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- veicoli diesel EURO 5 non conformi alla direttiva 715/2007*692/2008 (Euro 6A) e 715/ 2007*692/2008 (Euro 6B);
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso domenica 31 marzo 2024**

C) dal **01/03/2024 al 31/03/2024** l'adozione delle seguenti **Misure Emergenziali** attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE nella giornata di lunedì, mercoledì e venerdì, indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso su tutte le aree dei centri abitati di Calderara di Reno, Longara e Lippo - San Vitale, come individuate sulla allegata planimetria:

divieto di circolazione nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 per tutti i veicoli a motore seguenti:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

- veicoli Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- veicoli diesel EURO 5 non conformi alla direttiva 715/2007*692/2008 (Euro 6A) e 715/2007*692/2008 (Euro 6B);
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa PAIR 2030.

ORDINA INOLTRE

- **Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A), B) e C) i seguenti veicoli:**
 - veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall'ordinanza n. 127 del 30/12/2022;
 - autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
 - autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato3 alla Relazione generale del PAIR 2030).
- **I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Calderara di Reno sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C):**
 - via Armaroli;
 - via Roma, nel tratto compreso tra l'ingresso nord del centro abitato e l'incrocio con via Bazzane;
 - via Bazzane;
 - via Roma, nel tratto compreso tra l'ingresso sud del centro abitato e il parcheggio con l'area attrezzata per i camper;
 - via della Mimosa;
 - via Rizzola Ponente;
 - via Garibaldi.
- **I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Longara sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C):**
 - via Longarola;
 - Rotonda De Pisis;
 - via Marchesini
 - via Guardatello
- **I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Lippo - San Vitale sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C):**
 - via Garibaldi;
 - via Cavour;
 - via Ungheri;
 - via San Vitalino;
 - via Pradazzo;
 - via Collodi;
 - via del Campo;
 - via del Cerchio;
 - via Serra;
 - via del Maccabreccia;
 - via della Corte;
 - via Candini;
 - via F.lli Rosselli;
 - Rotonda Bugli;
 - Rotonda Bonazzi;
 - via Due Scale;
 - via Masetti;
 - via Aldina;
 - via Giovanni XXIII fino all'altezza del civico 5;
 - Rotonda dello Storione.

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

1. veicoli di emergenza e di soccorso;
2. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
3. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
4. veicoli di sicurezza pubblica;
5. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
6. veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
7. carri funebri e veicoli al seguito;
8. veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
9. veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
10. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
11. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
12. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
13. veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
14. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
15. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
16. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
17. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
18. veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale ;
19. veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
20. adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
21. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
22. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
23. veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
24. veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate;
25. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;

26. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
 27. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000,00 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.
 28. veicoli appartenenti ai cittadini residenti nei Comuni il cui territorio sia integralmente ricompreso nell'elenco di cui all'allegato 1 del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi), convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fino al 31 marzo 2024.
- Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni di cui si è in possesso e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.
 - L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.
 - L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii..

DISPONE

- Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

SOSPENDE

- Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

DISPONE INOLTRE

- Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione e che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Calderara di Reno.
- Tutti gli utenti della strada devono rispettare quanto stabilito da questo provvedimento. Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni di questo provvedimento.

Responsabile del Procedimento è la Responsabile della Polizia Locale (art. 5, comma 3 Legge 241/1990).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Polizia Locale
Comm. Capo Sandra Neri